



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa Investe nelle zone rurali



 Regione Emilia-Romagna



Provincia di Modena

SIC IT4040007 “SALSE DI NIRANO”

Misure Specifiche di Conservazione

MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

NOVEMBRE 2013

ALLEGATO B5

COORDINAMENTO GENERALE

PROVINCIA DI MODENA: Dr. Roberto Ori, Dr. Marta Guidi

GRUPPO TECNICO DI LAVORO

COORDINAMENTO: Dr. Riccardo Fontana

FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT: Dr. Matteo Gualmini, Dr. Paolo Filetto, Dr. Edoardo Viti,
Dr. Michele Adorni

FAUNA: Dr. Riccardo Fontana, Dr. Ambrogio Lanzi, Dr. Alessandra Palladini, Dr. Sonia Braghiroli,
Dr. Luca Bagni, Dr. Armando Piccinini

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: Arch. Gualtiero Agazzani

Le Misure Specifiche di Conservazione proposte dal suddetto gruppo di lavoro sono state revisionate e rielaborate dalla Provincia di Modena alla luce delle nuove Misure Generali di Conservazione (D.G.R. n. 1419 del 2013) e delle osservazioni della Regione Emilia-Romagna, nonché in seguito al confronto con i portatori di interesse.

SOMMARIO

ASPETTI GENERALI	4
1. Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione	4
2. Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione	5
PRESCRIZIONI	5
3. Disciplina delle attività agropastorali.....	5
4. Disciplina delle attività forestali.....	5
5. Disciplina della raccolta di flora	5
6. Gestione della fauna selvatica e domestica.....	5
7. Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico	6
8. Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione	6
9. Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio	7
PROMOZIONI E INCENTIVAZIONI.....	8
10. Ambienti agropastorali.....	8
11. Ambienti forestali.....	8
12. Fauna selvatica e domestica	9
13. Ambienti di acque lentiche e lotiche	9
14. Attività di ricerca, indagine e monitoraggio	9
15. Attività di informazione, educazione e sensibilizzazione	9
16. Altre attività antropiche	10
17. Sanzioni	10
18. Indennizzi e contributi.....	10

ASPETTI GENERALI

1. Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione

- 1.1. Le Misure Specifiche di Conservazione definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. 17/10/2007, alla L.R. 6 del 2005, alla D.G.R. n. 1191 del 2007, alla D.G.R. n. 1419 del 2013.
- 1.2. Le Misure Specifiche di Conservazione sono redatte sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella "Relazione Illustrativa".
- 1.3. Sulla base degli elementi conoscitivi di cui al suddetto comma 2 le Misure Specifiche di Conservazione:
 - individuano le attività antropiche ammissibili e quelle eventualmente non ammissibili all'interno dei siti della rete Natura 2000, nonché le relative regolamentazioni attraverso prescrizioni, azioni da promuovere e incentivare per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali sono stati designati i siti;
 - indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.
- 1.4. Le Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità previste dall'Art. 3 comma 3 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte a revisioni da parte dell'Ente di gestione in base all'esito dell'attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure stesse e/o in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target.
- 1.5. Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure prescrittive e misure di promozione e incentivazione:
 - Misure prescrittive: contengono le disposizioni che pongono obblighi e divieti;
 - Misure di promozione e incentivazione: contengono le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio e da regolamentare, ecc.) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e quindi per una corretta gestione del sito da realizzare da parte dell'Ente Gestore del sito e/o da altri enti competenti e/o da soggetti privati. Alcune delle suddette attività potranno beneficiare di meccanismi incentivanti la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle amministrazioni competenti.
- 1.6. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente.

2. Rapporti con i Programmi triennali regionali di tutela e di valorizzazione

- 2.1. Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali regionali di cui all'art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

PRESCRIZIONI

3. Disciplina delle attività agropastorali

- 3.1. Per la tutela degli habitat 3150 e Pa, così come riportati nella “Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna” (Determinazione regionale n. 13910 del 31/10/2013), è vietato l'uso di erbicidi nell'area occupata dall'habitat e in un raggio di 100 m dalla stessa.
- 3.2. Lo spandimento degli effluenti zootecnici (liquami, letame e assimilati) è vietato dal 15 aprile al 1 luglio, eventuali deroghe al periodo di restrizione potranno essere concesse solo dall'Ente Gestore a seguito di Valutazione di Incidenza; nei restanti periodi dell'anno lo spandimento degli effluenti zootecnici potrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
- 3.3. È vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella “Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna” con il codice 6510, in seminativi, frutteti, arboricoltura da legno o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.

4. Disciplina delle attività forestali

- 4.1. Nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi che interessino aree limitrofe o attraversate da corsi d'acqua, dovrà essere preservata una fascia di vegetazione forestale o arborea di almeno 10 metri di profondità su ciascuna sponda dal limite esterno dell'alveo.
- 4.2. Gli interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi sono vietati dal 1 aprile al 31 luglio.

5. Disciplina della raccolta di flora

- 5.1. È vietata la raccolta delle specie vegetali di interesse comunitario (Allegati B, D e E del D.P.R. 357/1997) e di quelle di interesse nazionale e regionale (“Lista Rossa delle Specie Rare e Minacciate della Regione Emilia-Romagna”), fatti salvi motivi di studio e ricerca che dovranno essere preventivamente autorizzati.

6. Gestione della fauna selvatica e domestica

- 6.1. Divieto di pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.
- 6.2. L'attività di cattura con reti è consentita unicamente dal 31 agosto al 31 dicembre, con la sola eccezione dell'attività di inanellamento a scopo scientifico che è ammessa tutto l'anno.
- 6.3. Sono vietate le catture di uccelli a scopo di richiamo.
- 6.4. È vietata la caccia all'allodola.

- 6.5. La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.
- 6.6. La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in tre giornate settimanali, con l'impiego di non più di cinque richiami vivi per specie per un massimo di due specie, con esclusione dell'allodola. È vietato il ricorso a "stampi", "giostre" ed altro raffiguranti l'allodola, o realizzati con esemplari imbalsamati della specie.
- 6.7. Sono vietati i piani di controllo alla volpe realizzati mediante utilizzo di cane da tana.
- 6.8. I piani di limitazione effettuati con trappole o strutture assimilabili devono essere realizzati impiegando esche selettive e garantendo una pronta liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio.
- 6.9. È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08.
- 6.10. È vietata, nelle acque lotiche, l'immissione di Salmonidi, di specie ittiche alloctone e di specie ittiche autoctone estranee alla zona omogenea acque di CAT. C, ai sensi della Carta Ittica Regionale, ad esclusione del Barbo comune se non di origine genetica certificata, in considerazione del rischio di ibridazione con altre forme.
- 6.11. È vietata, nelle acque lentiche, l'immissione di qualsiasi specie ittica.
- 6.12. Sono vietati la cattura o l'uccisione intenzionale di rane e chiocchie (Molluschi Elicidi di interesse alimentare), fatte salve autorizzazioni per motivi di tutela e di studio.
- 6.13. È vietata l'introduzione di gatti e cani se non tenuti al guinzaglio o all'interno delle aree cortilive di pertinenza degli edifici. È fatto salvo l'utilizzo di cani per scopi venatori, attività di soccorso e di raccolta di funghi ipogei.

7. Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

- 7.1. Le attività di gestione e manutenzione di fossi, pozze, laghetti, canaletti, sia per quanto riguarda la variazione del regime idrico sia per la vegetazione che è presente all'interno e attorno a questi corpi d'acqua, sono soggette a Valutazione di Incidenza ed eventuali interventi devono essere svolti entro il periodo compreso fra il 1 settembre e il 31 dicembre.
- 7.2. Lungo i corsi d'acqua (Torrente Fossa, Rio Chianca, Rio Serra, Rio del Petrolio) sono vietati il prelievo di inerti, il rimaneggiamento delle sponde e il taglio della vegetazione arborea ripariale; qualora per necessità di ordine idraulico si debba procedere a consolidamenti spondali o altre sistemazioni che determinano la distruzione anche parziale della vegetazione riparia e di greto, i lavori devono essere realizzati, compatibilmente con la sicurezza idraulica, nel periodo agosto-febbraio, previa Valutazione di Incidenza.
- 7.3. Divieto di utilizzo per attività antropiche o agricole delle zone umide che possano alterarne lo stato trofico dell'acqua.

8. Disciplina degli accessi e delle attività di fruizione

- 8.1. Nell'area di pertinenza dei conifetomi e delle loro effusioni salse è vietato il transito al di fuori dei percorsi segnalati, salvo per motivi di studio e ricerca o manutenzione dei percorsi appositamente autorizzati.
- 8.2. La rete sentieristica di nuova realizzazione deve evitare l'attraversamento dell'habitat prioritario 1340 o adottare strategie tecnico-attuative volte a ridurre sull'habitat l'impatto da calpestio (es. percorsi sopraelevati).

9. Realizzazione di opere a rete e di impianti tecnologici e trasformazioni del territorio

- 9.1. È vietata la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici ed eolici. Sono fatti salvi gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente. Tali impianti, soggetti a Valutazione di Incidenza, dovranno prevedere, in base allo studio di incidenza, la gestione adattativa dell'impianto con la possibilità di fermo e/o sospensione dell'impianto in base alle soglie di criticità individuate.
- 9.2. Negli habitat di interesse comunitario prioritari, come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", valgono i seguenti divieti:
- a) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Nelle restanti aree del sito tali interventi sono soggetti a Valutazione di Incidenza;
 - b) realizzazione di recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica;
 - c) Realizzazione di impianti sportivi all'aperto.
- 9.3. La realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture per telecomunicazioni sono vietati negli habitat di interesse comunitario prioritari, come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna". Nelle restanti aree del sito la realizzazione e/o l'ampliamento di infrastrutture per telecomunicazioni è subordinata alla dimostrata mancanza di alternative ed è sottoposta a Valutazione di Incidenza. Nel caso siano previste recinzioni perimetrali queste dovranno essere dotate di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna selvatica.
- 9.4. Negli interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 sugli edifici esistenti e sui ponti vi è l'obbligo di installare *Bat bricks* e *Bat box* in numero complessivo minimo di due per costruzione, evitando inoltre la stilatura di giunti e fessure tra gli elementi della muratura e conservando gli spazi utilizzati dalle colonie di Chiroteri. Nel caso di demolizione delle strutture deve essere prevista l'installazione di un minimo di tre *Bat box* per edificio demolito, da collocarsi in posizioni adeguate nelle vicinanze dell'area di intervento. È fatta salva la possibilità di effettuare una perizia chiroterologica, come da procedura operativa indicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche, al fine di caratterizzare la presenza dei chiroteri e definire le compensazioni necessarie in relazione agli interventi previsti.
- 9.5. Le nuove edificazioni devono prevedere soluzioni idonee al rifugio delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento ai chiroteri. Devono essere garantite soluzioni che impediscano alle specie indesiderate (es. piccione di città) l'utilizzo degli spazi interstiziali presenti negli edifici, e che al contempo consentano l'accesso alle specie di interesse comunitario presenti nel sito, tra cui:
- a) incassare i cosiddetti *Bat bricks* esistenti in commercio nelle pareti esterne degli edifici in costruzione;
 - b) prevedere accessi a spazi vuoti nei muri e nei sottotetti;
 - c) lasciare spazi nei rivestimenti murali esterni e sotto alle tegole;
 - d) creare fessure profonde attorno ad alcuni mattoni o pietre delle pareti lasciandole libere dal cemento.
- 9.6. Nel sito è vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio dei Chiroteri, pertanto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:
- a) l'illuminazione decorativa degli edifici deve essere esclusa o realizzata in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroteri;

- b) se l'illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi;
- c) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l'obbligo di escludere l'illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei chiotteri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità;
- d) ove possibile si raccomanda, in luogo dell'illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone.

9.7. Laddove si realizzino impianti d'illuminazione artificiale nei pressi delle zone umide è fatto obbligo di utilizzare luci non attiranti.

PROMOZIONI E INCENTIVAZIONI

10. Ambienti agropastorali

- 10.1. Mantenimento delle attività agrarie estensive e, in particolare, il recupero e la gestione delle aree a prato permanente.
- 10.2. Mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.
- 10.3. Ripristino o la creazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, piantate.
- 10.4. Ripristino di prati e pascoli mediante la conversione di aree coltivate.
- 10.5. Dotazione di attrezzature idonee per la protezione della fauna selvatica da utilizzarsi durante le operazioni agronomiche (es. barre di involo).
- 10.6. Mantenimento dei prati stabili polifiti attraverso lo sfalcio annuale in data successiva al 1 luglio, con concimazione almeno biennale.
- 10.7. Promozione di interventi mirati al taglio delle componenti arbustive o arboree, mediante sfalcio o trinciatura al termine della stagione riproduttiva, che tendono a chiudere gli spazi occupati dagli habitat prativi (brometi) e da cenosi prative aride e/o alofile.
- 10.8. Promozione dell'agricoltura biologica.
- 10.9. Mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
- 10.10. Promozione della trebbiatura degli appezzamenti di cereali (frumento-orzo) in data successiva al 15 agosto al fine di favorire la nidificazione di Albanella minore.

11. Ambienti forestali

- 11.1. Promozione di attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
- 11.2. Mantenimento di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali; prioritariamente andranno conservata quelle nei pressi delle aree di frequentazione

del Falco pecchiaiolo, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo e di pascolo brado all'interno delle aree boschive.

- 11.3. Mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e nei pressi dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico.
- 11.4. Mantenimento, ovvero promozione, di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea).
- 11.5. Promozione di una gestione forestale in grado di favorire l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità, la riduzione delle specie invasive alloctone e l'aumento della necromassa legnosa.
- 11.6. Conservazione di alberi cariati, del sottobosco e di necromassa legnosa (es. tronchi a terra) in occasione delle attività selvicolturali.
- 11.7. Promozione della messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni con caratteristiche tali da aumentare l'offerta trofica per la fauna selvatica.

12. Fauna selvatica e domestica

- 12.1. Rimozione dei gamberi appartenenti a specie alloctone ed invasive.
- 12.2. Intensificazione delle attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (es. cattura, sanzioni, mantenimento in canili e colonie feline di cani e gatti senza proprietario, sterilizzazione ecc.) da parte degli Enti competenti. In considerazione della normativa vigente sulle colonie feline, è opportuno delocalizzare i punti di alimentazione per le colonie feline ove esistenti in aree non impattanti e prevenire la nascita di nuove colonie all'interno del sito.
- 12.3. Promozione di attività di vigilanza rivolte specificamente a contrastare il prelievo a fini collezionistici delle specie di Coleotteri e Lepidotteri di interesse comunitario (es. *Lucanus cervus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Ceramix cerdo* e *Zerynthia polyxena*).

13. Ambienti di acque lentiche e lotiche

- 13.1. Mantenimento di un adeguato livello di acqua nelle zone umide, soprattutto nel periodo febbraio-settembre.
- 13.2. Promozione dello sfalcio tardivo nelle zone umide delle elofite, con asportazione della biomassa di risulta, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici che evitino la compattazione del suolo, al fine di rallentarne il processo di interrimento.
- 13.3. Creazione di piccole pozze o raccolte d'acqua.

14. Attività di ricerca, indagine e monitoraggio

- 14.1. Monitoraggio dell'evoluzione dei processi di interrimento delle zone umide a causa di sviluppo marcato di elofite (es. *Typha latifolia*).
- 14.2. Monitoraggio sanitario degli Anfibi Anuri ed Urodeli, su un campione significativo di esemplari, finalizzate alla verifica di presenza di agenti patogeni (micosi).
- 14.3. Promuovere indagini conoscitive, valutazioni quali-quantitative e monitoraggi specifici per tutti i taxa contemplati nel Formulario del Sito.

15. Attività di informazione, educazione e sensibilizzazione

- 15.1. Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti.

- 15.2. Promozione di attività di informazione/educazione in merito agli effetti negativi della presenza di specie non selvatiche nell'ambiente naturale.
- 15.3. Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della conservazione dei chirotteri e del loro importante ruolo ecologico.
- 15.4. Sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza e degli stakeholders, finalizzata al superamento dei pregiudizi e alla divulgazione di informazioni corrette sulle specie oggetto di superstizioni o credenze errate.
- 15.5. Promozione di attività di educazione rivolte agli escursionisti per sensibilizzarli a non uscire dai sentieri.
- 15.6. Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica sui temi della conservazione ed in particolare sugli effetti del prelievo illegale della fauna.

16. Altre attività antropiche

- 16.1. Predisposizione di protocolli per una gestione idraulica ottimale con particolare riferimento ai livelli idrici, anche attraverso la definizione di un deflusso minimo vitale adeguato alle esigenze ecologiche di specie e habitat di interesse comunitario.
- 16.2. Promozione di attività di controllo della qualità degli scarichi civili e zootecnici mediante verifica della carica organica dei reflui al fine di ridurre il carico di sostanze inquinanti nelle acque del Sito.
- 16.3. Installazione lungo la viabilità secondaria di appositi dispositivi (es. segnaletica, cancelli, sbarre etc.) al fine di ostacolare il bracconaggio e la circolazione motorizzata fuoristrada.

17. Sanzioni

- 17.1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonché l'applicazione di altre fattispecie dettate da normativa di settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 60 della L.R. n. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000".

18. Indennizzi e contributi

- 18.1. Gli indennizzi e i contributi volti ad incentivare l'attuazione delle presenti Misure Specifiche di Conservazione saranno definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge.